

Importazione di beni in correlazione con una fornitura su contratto d'appalto

Edizione 2007

Valevole: 01.05.2007 al 31.12.2009

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Monbijoustrasse 40
3003 Berna

sekretariat.ozd-mehrwertsteuer@ezv.admin.ch
www.ezv.admin.ch



INDICE

1	Base giuridica	3
2	In generale.....	4
3	Base di calcolo dell'imposta	5
3.1	Principio e deroghe.....	5
3.2	Forma e controprestazione determinante; calcolo della controprestazione; clausole di fornitura, sconti e ribassi	5
3.3	Prezzo di vendita determinante del bene	5
3.4	IVA pagata in Svizzera	6
4	Aliquota d'imposta	6
5	Esempi.....	6
5.1	Contratto d'appalto tra un fornitore estero e suo acquirente svizzero; importazione del bene e montaggio da parte del fornitore estero	6
5.1.1	Descrizione	6
5.1.2	Procedura all'importazione.....	7
5.1.2.1	Il fornitore estero è registrato come contribuente in Svizzera.....	7
5.1.2.2	Il fornitore estero non è registrato come contribuente in Svizzera; fornitura di beni mobili.	8
5.1.2.3	Il Fornitore estero non è registrato come contribuente in Svizzera; Forniture fondiarie	8
5.2	Contratto d'appalto tra un fornitore estero e suo acquirente svizzero; importazione del bene da parte del fornitore estero, montaggio da parte di un'impresa svizzera o estera per conto del fornitore estero	9
5.2.1	Descrizione	9
5.2.2	Procedura all'importazione.....	9
5.3	Importazione di un bene in base a un'operazione di vendita tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; fornitura in base a un contratto d'appalto tra l'acquirente del fornitore estero e l'acquirente finale	10
5.3.1	Descrizione	10
5.3.2	Procedura all'importazione.....	10
5.4	Importazione di un bene in base a un'operazione di vendita tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; montaggio in base a un contratto tra l'acquirente e una ditta incaricata del montaggio.....	11
5.4.1	Descrizione	11
5.4.2	Procedura all'importazione.....	11
6	Specchietto concernente la base di calcolo dell'imposta, l'importatore e il destinatario nell'ambito di forniture su contratto d'appalto da parte di imprese estere (cifra 5.1)	12
7	Procedura all'atto dell'importazione di un bene	13
7.1	Imposizione provvisoria all'importazione.....	13
7.2	Imposizione definitiva all'importazione	14
8	Assoggettamento all'imposta in territorio svizzero	14
9	Permesso di lavoro.....	14

1 Base giuridica

• Fornitura

Secondo l'articolo 6 LIVA per fornitura di un bene non si intende il suo trasporto, ma, sempreché esso sia trasportato verso controprestazione, le tre operazioni qui appresso:

- trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene (p.es. vendita);
- consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti dei lavori (p.es. riparazione e perfezionamento);
- messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento (p.es. locazione).

La fornitura non presuppone pertanto alcuno spostamento geografico del bene. Un bene può essere oggetto di diverse forniture, anche se viene spostato geograficamente una volta sola o mai. Ad esempio, se un fabbricante vende un bene ad un consumatore tramite un intermediario e non lo fa trasportare presso l'intermediario ma direttamente presso il consumatore, siamo di fronte ad un trasporto con due forniture.

• Luogo della fornitura

L'articolo 13 LIVA definisce il luogo della fornitura. Secondo la lettera a vale quale luogo della fornitura il luogo dove si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporre economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l'uso o il godimento.

Un fornitore estero conclude un contratto d'appalto con il suo acquirente svizzero. Esso prevede il montaggio e la lavorazione di un bene importato nonché la sua consegna sul territorio svizzero. Con il bene importato il fornitore esegue quindi sul territorio svizzero una fornitura su contratto d'appalto (consegna di una cucina installata, consegna di una casa prefabbricata montata, ecc.). È irrilevante se egli fornisce tali prestazioni presso l'acquirente svizzero o per conto di quest'ultimo presso un terzo. Il bene può essere recapitato all'indirizzo dell'acquirente o a quello di un terzo.

In entrambi i casi il fornitore estero esegue una fornitura sul territorio svizzero. L'opera è considerata consegnata solo al termine del montaggio / della lavorazione ed eventualmente all'atto della messa in esercizio. Poiché è solamente a partire da tale momento che essa viene consegnata all'acquirente. Il luogo della fornitura si trova pertanto là dove l'opera viene consegnata, ossia sul territorio svizzero.

Per quanto concerne lo svolgimento di tali forniture, vi sono le seguenti possibilità:

- il fornitore estero porta o fa portare da un terzo (spedizionario, trasportatore) il bene sul territorio svizzero, dove monta l'opera lui stesso (si veda cifra 5.1);
- il fornitore estero porta o fa portare da un terzo (spedizionario, trasportatore) il bene sul territorio svizzero, dove fa montare l'opera da un terzo estero (si veda cifra 5.2);
- il fornitore estero porta o fa portare da un terzo (spedizionario, trasportatore) il bene sul territorio svizzero, dove fa montare l'opera da un terzo svizzero (si veda cifra 5.2).

Il fatto che il fornitore estero abbia eseguito una fornitura sul territorio svizzero può giustificare il suo assoggettamento all'obbligo fiscale. Per maggiori informazioni egli si dovrà rivolgere all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein a dipendenza del luogo della fornitura.

- **Importatore**

Se un bene viene importato in base ad un contratto d'appalto, il fornitore estero porta il bene all'acquirente in territorio svizzero. Il fornitore estero provvede al montaggio del bene o incarica una terza persona. Il fornitore estero effettua una fornitura su territorio svizzero. L'opera è considerata consegnata solo al termine del montaggio / della lavorazione ed eventualmente all'atto della messa in esercizio. Per stabilire il luogo della fornitura e quindi l'importatore sono determinanti i rapporti giuridici esistenti tra le persone al momento della dichiarazione doganale. Dato che all'importazione il fornitore estero dispone ancora economicamente del bene, egli è l'importatore.

- **Base di calcolo dell'imposta**

Se un fornitore estero importa o fa importare da un terzo un bene sul territorio svizzero e lo utilizza per realizzare dei lavori per conto di terzi, per principio l'IVA si calcola sulla controprestazione. Contrariamente, l'IVA si calcola sul prezzo di vendita del bene importato se il fornitore estero è iscritto quale contribuente in Svizzera (art. 76 cpv. 1 lett. c LIVA). Nella controprestazione o nel prezzo di vendita vanno incluse le spese accessorie sino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero, sempreché non siano già comprese (art. 76 cpv. 3 lettera b LIVA). La base di calcolo dell'imposta all'importazione di un bene in correlazione con una fornitura su contratto d'appalto viene descritta nel dettaglio alla cifra 3.

- **Momento determinante per la valutazione**

Per stabilire il luogo della fornitura e quindi l'importatore sono determinanti i rapporti giuridici esistenti tra le persone al momento della dichiarazione doganale.

2 In generale

Se un fornitore estero importa o fa importare da un terzo un bene sul territorio svizzero e lo utilizza per realizzare dei lavori per conto di terzi, l'importazione si fonda di solito su un contratto d'appalto. Con tale contratto il fornitore si impegna a realizzare un lavoro. La promessa di ottenere un determinato risultato nel suo insieme contraddistingue pertanto il contratto d'appalto. Dal punto di vista fiscale le prestazioni fornite in base a tali contratti sono considerate forniture nell'ambito di un contratto d'appalto.

Esempi:

- fornitura e montaggio di macchine e impianti di macchine;
- fornitura e installazioni di programmi (software);
- fornitura e montaggio di edifici prefabbricati;
- fornitura e montaggio di cucine, finestre o cancelli;
- fornitura e posa di porte;
- fornitura e posa di pavimenti;
- fornitura e montaggio di aeratori e ventilatori;
- fornitura e montaggio di beni per l'esecuzione di opere del genio civile e di canalizzazioni;
- fornitura e montaggio di beni per la riparazione o la manutenzione di apparecchi o immobili.

L'opera da fornire in base a tale genere di contratto è considerata fornita al momento della consegna all'acquirente. La fornitura è pertanto effettuata dopo il montaggio o, eventualmente, dopo la messa in esercizio.

Di seguito non è disciplinata l'importazione di materiale professionale (attrezzi per il montaggio), bensì esclusivamente l'importazione di beni destinati al montaggio.

3 Base di calcolo dell'imposta

3.1 Principio e deroghe

Per le forniture eseguite in base a un contratto d'appalto conformemente alla cifra 2, l'imposta all'importazione è calcolata per principio sulla controprestazione al primo luogo di destinazione in territorio svizzero, che il fornitore estero incassa dall'acquirente svizzero. La controprestazione comprende i costi del bene importato e dei lavori eseguiti in Svizzera (spese di montaggio si veda cifra 3.2).

In deroga al suddetto principio l'imposta all'importazione si calcola unicamente sul prezzo di vendita del bene importato al primo luogo di destinazione in Svizzera (si veda cifra 3.3); se

- il fornitore estero è registrato in Svizzera come contribuente (si veda cifra 5.1);
- il fornitore estero non è registrato come contribuente in Svizzera e fornisce un bene mobile a un acquirente svizzero che può dedurre integralmente come imposta precedente l'imposta riscossa all'importazione sul bene fornito (si veda cifra 5.1).

La prima eccezione è prevista in modo esplicito all'articolo 76 cpv. 1 lett. c LIVA (si veda cifra 1; base di calcolo dell'imposta). Per quanto riguarda la seconda, si tratta di una pratica dell'Amministrazione federale delle dogane che si fonda su dei motivi di carattere economico amministrativo.

Se al momento dell'importazione del bene le spese di montaggio non sono note e tali costi devono essere imposti dall'Amministrazione federale delle dogane, è opportuno procedere ad un'imposizione provvisoria. Lo stesso vale se la quota parte del bene o del servizio acquistato sul territorio svizzero è ancora sconosciuta o se il bene da fornire viene importato con diversi invii parziali (si veda cifra 7.1)

3.2 Forma e controprestazione determinante; calcolo della controprestazione; clausole di fornitura, sconti e ribassi

La controprestazione comprende tutto ciò che l'acquirente svizzero o un terzo in sua vece paga o deve pagare per la fornitura su contratto d'appalto. Essa include anche la rifusione di tutte le spese, comprese quelle fatturate separatamente.

La controprestazione deve essere comprovata mediante la fattura del fornitore e/o il contratto d'appalto nonché i giustificativi per le spese accessorie, vitto, viaggio e pernottamento. Nella controprestazione imponibile vanno inclusi, sempre che non lo siano già,

- le spese di montaggio;
- le spese di riparazione e di manutenzione;
- le spese per il noleggio o l'ammortamento di macchine e altri equipaggiamenti utilizzati per la realizzazione dei lavori;
- le spese di viaggio della manodopera e tutte le altre indennità versate anche in caso di pagamento diretto da parte del committente;
- gli onorari versati a terzi (architetti, ingegneri, grafici, consulenti pubblicitari, ecc.) per progetti, piani, schizzi, calcoli, lavori di sviluppo, ecc., sempre che siano stati corrisposti nell'ambito originario della fornitura in base a un contratto d'appalto.

3.3 Prezzo di vendita determinante del bene

È considerato prezzo di vendita del bene importato il prezzo che il fornitore estero fattura all'acquirente svizzero per il bene. Questo prezzo corrisponde al prezzo di costo del fornitore estero aumentato del margine commerciale abitualmente applicato nel ramo e delle spese accessorie fino al primo luogo di destinazione in territorio svizzero.

3.4 IVA pagata in Svizzera

Per l'adempimento del suo mandato, il fornitore estero che esegue in Svizzera delle forniture in base a un contratto d'appalto può far capo a un bene o un servizio di un contribuente in Svizzera. Esempi:

- forniture in Svizzera di materiali da incorporare (materie prime);
- prestazioni di architetti e ingegneri;
- spese di alloggio per il personale;
- spese di vitto per il personale.

I contribuenti svizzeri devono assoggettare all'imposta tali fatturati. L'IVA dovuta su tale fornitura in Svizzera sarà presa in considerazione dall'Amministrazione federale delle dogane al momento della determinazione dell'ammontare dell'imposta all'importazione, a condizione che l'aggravio fiscale sia comprovato dalle fatture a carico del contribuente estero stese da un contribuente svizzero. Nel caso di importi inferiori o uguali ai CHF 400.- le consegne in Svizzera possono essere documentate con un cedolina di cassa. I mezzi probatori devono tuttavia contenere un riferimento all'IVA addebitata. Deve inoltre essere assodato che l'operazione in Svizzera costituisce un fattore di costo della fornitura in base al contratto d'appalto che il fornitore estero ha eseguito in Svizzera.

È escluso dalla deduzione il 50% dell'imposta sulle spese di vitto e per le bevande del personale (art. 38 cpv. 5 LIVA).

I fornitori esteri che non sono registrati in Svizzera come contribuenti, non possono richiedere la restituzione delle imposte dovute in Svizzera nell'ambito della procedura di rimborso, poiché tale procedura non è applicabile nei casi in cui il richiedente fornisce dei beni sul territorio svizzero (art. 28 cpv. 1 lett. b OLIVA).

4 Aliquota d'imposta


L'aliquota d'imposta ascende al 7,6% della controprestazione (cifra 3.2), risp. del prezzo di vendita (cifra 3.3) al primo luogo di destinazione in Svizzera.

5 Esempi

5.1 Contratto d'appalto tra un fornitore estero e suo acquirente svizzero; importazione del bene e montaggio da parte del fornitore estero


5.1.1 Descrizione

Schema 1



Tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B viene stipulato un contratto d'appalto in base al quale il fornitore A fornisce una prestazione. Il fornitore estero A trasporta il bene dall'estero all'acquirente B. Il fornitore estero A provvede personalmente al montaggio di tale bene. Il fornitore estero A esegue una fornitura su contratto d'appalto in Svizzera dato che l'acquirente B potrà disporre economicamente del bene soltanto dopo il suo montaggio e poichè il luogo della fornitura si trova in Svizzera. L'accordo tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione del bene.

Schema 2



Tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B viene stipulato un contratto d'appalto in base al quale il fornitore A deve fornire una prestazione. Rispetto allo schema 1, l'acquirente B stipula in Svizzera un altro contratto d'appalto con il proprio acquirente C. Il fornitore estero è incaricato di trasportare il bene dall'estero all'acquirente C. Il fornitore estero A provvede personalmente al montaggio di tale bene presso l'acquirente C.

Il fornitore estero A esegue una fornitura su contratto d'appalto in Svizzera dato che l'acquirente B potrà disporre economicamente del bene soltanto dopo il suo montaggio e poichè il luogo della fornitura si trova in Svizzera. L'accordo tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione del bene.

Si applica la stessa regola se B è domiciliato all'estero.

5.1.2 Procedura all'importazione

5.1.2.1 Il fornitore estero è registrato come contribuente in Svizzera

L'imposta all'importazione di calcolata in base al prezzo d'acquisto del bene al primo luogo di destinazione in Svizzera (senza costi di montaggio, installazione, si veda cifra 3.3) che il fornitore estero A fattura all'acquirente B.

L'importatore del bene è il fornitore estero A, il cui indirizzo è quello del suo rappresentante fiscale in Svizzera (p. es. Export GmbH, Berlino, all'indirizzo della Treuhand AG di Basilea). Nella dichiarazione doganale va indicato quale destinatario l'acquirente B.

5.1.2.2 Il fornitore estero non è registrato come contribuente in Svizzera; fornitura di beni mobili.

Sono considerati beni di una fornitura di beni mobili tutte le forniture che non hanno come oggetto un immobile o un diritto iscritto come tale nel registro fondiario (art. 187 – 215 CO). A titolo di esempio si possono citare le macchine, gli impianti di macchine, gli apparecchi, gli strumenti, le tende, ecc..

Per quanto concerne la base di calcolo dell'imposta è applicabile la regolamentazione qui appreso.

- L'acquirente B è registrato come contribuente in Svizzera e ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per la fornitura di beni mobili; l'ammontare delle spese di montaggio non è noto all'atto dell'importazione del bene

L'imposta all'importazione si calcola a partire dal prezzo di vendita del bene al primo luogo di destinazione in Svizzera (senza le spese di montaggio) che il fornitore estero A fattura all'acquirente B (si veda cifra 3.3). Tale prassi è stata concessa dall'Amministrazione federale delle dogane per ragioni di economia amministrativa.

- L'acquirente B è registrato in Svizzera come contribuente e ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per la fornitura di beni mobili; l'ammontare delle spese di montaggio è noto all'atto dell'importazione del bene

Se la fornitura di beni mobili è effettuata in un solo invio e le spese di montaggio e il prezzo di vendita del bene sono comprovati nella fattura con un unico importo, l'IVA è calcolata sulla controprestazione al primo luogo di destinazione in territorio svizzero. È considerata controprestazione ciò che l'acquirente B versa al fornitore estero A per la fornitura di beni mobili (spese di materiale e montaggio; si veda cifra 3.2).

In tutti gli altri casi l'imposta è calcolata sul prezzo di vendita del bene al primo luogo di destinazione in territorio svizzero (senza spese di montaggio) che il fornitore estero A fattura all'acquirente B (si veda cifra 3.3).

- L'acquirente B non è registrato come contribuente in Svizzera oppure è registrato ma non ha diritto (p.es. se effettua un rendiconto secondo i metodi dell'aliquota saldo o forfetaria) o ha diritto solo in parte alla deduzione dell'imposta precedente per la fornitura di beni mobili

L'imposta all'importazione è calcolata sulla controprestazione al primo luogo di destinazione in Svizzera. Per controprestazione si intende ciò che il fornitore estero A fattura all'acquirente B per la fornitura su contratto d'appalto del bene mobile (spese per il materiale e il montaggio; si veda cifra 3.2). Se all'atto dell'importazione del bene mancano degli elementi della controprestazione (p.es. spese di montaggio) o se i beni necessari alla realizzazione della fornitura su contratto d'appalto sono importati in diversi invii parziali, l'invio va imposto provvisoriamente all'importazione (procedura secondo la cifra 7.1).

L'importatore del bene è il fornitore estero A all'indirizzo della persona presso la quale vengono montati i beni, (schema 1 = B / schema 2 = C; p. es. Export GmbH, Berlino all'indirizzo della Handels AG di Basilea). Nella dichiarazione doganale va indicato come destinatario l'acquirente B (schemi 1 e 2).

In merito all'assoggettamento all'imposta in territorio svizzero del fornitore estero, si rimanda alla cifra 8.

5.1.2.3 Il Fornitore estero non è registrato come contribuente in Svizzera; Forniture fondiari

Le forniture fondiari hanno come oggetto un diritto iscritto come tale nel registro fondiario (art. 216 – 221 CO). Le parti di una cosa devono essere trattate come l'insieme cui appartengono. A titolo di esempio si possono citare i lavori eseguiti su strade, ponti, tubazioni e case (lavori da gessatore, falegname, pittore, fabbro, elettricista, idraulico, montaggio di cucine e impianti di ventilazione, allestimento di scene, ecc.).


L'imposta all'importazione è calcolata sulla controprestazione al primo luogo di destinazione in territorio svizzero. È considerata controprestazione ciò che il fornitore estero A fattura all'acquirente B per la fornitura fondiaria (costi del bene importato e di montaggio; si veda cifra 3.2). Se all'atto dell'importazione del bene mancano degli elementi della controprestazione (p.es. spese di montaggio) o se i beni necessari alla realizzazione della fornitura su contratto d'appalto sono importati in diversi invii parziali, l'invio va imposto provvisoriamente all'importazione (procedura secondo la cifra 7.1).

L'importatore dei beni è il fornitore estero A all'indirizzo della ditta presso la quale vengono montati i beni (schema 1 = B / schema 2 = C; p.es. Export GmbH, Berlino all'indirizzo della Handels AG di Basilea). Nella dichiarazione doganale va indicato quale destinatario l'acquirente B (schemi 1 e 2).

In merito all'assoggettamento all'imposta in territorio svizzero del fornitore estero, si rimanda alla cifra 8.

5.2 Contratto d'appalto tra un fornitore estero e suo acquirente svizzero; importazione del bene da parte del fornitore estero, montaggio da parte di un'impresa svizzera o estera per conto del fornitore estero

5.2.1 Descrizione



Tra il fornitore estero A e l'acquirente B viene stipulato un contratto d'appalto in base al quale il fornitore A deve fornire una prestazione. Il fornitore estero A trasporta unicamente il bene al cantiere dell'acquirente B e incarica del montaggio una ditta estera o svizzera C, la quale fattura i lavori di montaggio al fornitore A.

5.2.2 Procedura all'importazione

Il fornitore estero A esegue una fornitura su contratto d'appalto in Svizzera dato che l'acquirente B potrà disporre economicamente del bene soltanto dopo il suo montaggio e poichè il luogo della fornitura si trova in Svizzera. È irrilevante che, per adempire il mandato, il fornitore estero A abbia incaricato del montaggio la ditta svizzera o estera C. In tal caso l'accordo tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione dei beni.


In merito alla base per il calcolo dell'imposta si rinvia alle 3.4 e 5.1.

In merito a cui va indicato quale importatore e destinatario nella dichiarazione d'importazione, si rinvia alla cifra 5.1.

In merito all'assoggettamento all'imposta in territorio svizzero del fornitore estero, si rimanda alla cifra 8.

5.3 Importazione di un bene in base a un'operazione di vendita tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; fornitura in base a un contratto d'appalto tra l'acquirente del fornitore estero e l'acquirente finale

5.3.1 Descrizione



Tra il fornitore svizzero B e l'acquirente C viene stipulato un contratto d'appalto in base al quale il fornitore B deve fornire una prestazione. Per adempiere il suo mandato egli ordina un bene presso il fornitore estero A e lo incarica di spedire o di trasportare il bene direttamente all'acquirente C.

5.3.2 Procedura all'importazione

Il fornitore estero A esegue una fornitura all'estero dato che la spedizione o il trasporto del bene comincia all'estero ed egli non deve fornire nessuna prestazione su contratto d'appalto (1^a fornitura).

Per contro, il fornitore svizzero B esegue una fornitura su contratto d'appalto in Svizzera, dato che deve montare il bene in Svizzera (2^a fornitura).


In queste circostanze l'operazione di vendita tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione del bene. L'imposta è calcolata sulla controprestazione al primo luogo di destinazione in territorio svizzero che l'acquirente B paga al fornitore estero A per il bene.

L'importatore del bene è l'acquirente B. Nella dichiarazione d'importazione va indicato quale destinatario l'acquirente C.

Tali forniture non sfociano in un assoggettamento di A all'imposta in territorio svizzero. Di conseguenza, egli non deve farsi registrare in Svizzera presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein quale contribuente.

5.4 Importazione di un bene in base a un'operazione di vendita tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; montaggio in base a un contratto tra l'acquirente e una ditta incaricata del montaggio

5.4.1 Descrizione



In base all'operazione di vendita il fornitore estero A fornisce all'acquirente B di un bene che spedisce o trasporta al domicilio di quest'ultimo. L'acquirente svizzero B incarica del montaggio di tale bene la ditta svizzera C1 o la ditta estera C2, con la quale stipula un contratto di montaggio indipendente dalla fornitura del bene.

5.4.2 Procedura all'importazione

Dal punto di vista fiscale, per le singole forniture occorre prestare attenzione a quanto segue.

- Fornitura dei beni da parte del fornitore estero A

Il fornitore estero A esegue una fornitura all'estero dato che la spedizione o il trasporto del bene comincia all'estero ed egli non deve fornire una prestazione su contratto d'appalto. Conduce pertanto all'importazione del bene l'operazione di vendita tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B. L'imposta all'importazione è calcolata sulla controprestazione al primo luogo di destinazione in territorio svizzero che l'acquirente B paga per i beni al fornitore estero A.

Importatore e destinatario di un bene è l'acquirente svizzero B.

Tali forniture non sfociano in un assoggettamento di A all'imposta in territorio svizzero. Di conseguenza, egli non deve farsi registrare in Svizzera presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein quale contribuente.

- Contratto di montaggio tra la ditta addetta al montaggio C1 e l'acquirente B

La ditta Svizzera addetta al montaggio C1 deve assoggettare all'imposta in Svizzera tale prestazione.


- Contratto di montaggio tra la ditta addetta al montaggio C2 e l'acquirente B

Se la ditta addetta al montaggio C2 importa il materiale (p.es. viti) di cui necessita per il montaggio, tale materiale costituisce l'oggetto fiscale dell'importazione. L'ufficio doganale d'entrata lo assoggetta pertanto all'imposta unitamente, dato il caso, ai costi per il montaggio. In merito alla base di calcolo dell'imposta, all'importatore e al destinatario si rinvia alle cifre 3.4 e 5.1.

Se la ditta addetta al montaggio C2 non importa il materiale necessario al montaggio, viene a mancare l'oggetto fiscale dell'importazione. L'Amministrazione federale delle dogane non riscuote pertanto l'imposta sulle prestazioni fornite da C2. Gli attrezzi di proprietà della ditta estera addetta al montaggio importati in Svizzera per eseguire i lavori di montaggio e riesportati dopo la conclusione degli stessi non sono considerati materiale necessario al montaggio.

In merito all'assoggettamento all'imposta in territorio svizzero della ditta estera addetta al montaggio C2, si rimanda alla cifra 8.

6 Specchietto concernente la base di calcolo dell'imposta, l'importatore e il destinatario nell'ambito di forniture su contratto d'appalto da parte di imprese estere (cifra 5.1)



7 Procedura all'atto dell'importazione di un bene

7.1 Imposizione provvisorio all'importazione

- In generale

Nell'ambito delle forniture su contratto d'appalto può rendersi necessaria un'imposizione provvisoria nei casi seguenti:

- i costi per il montaggio e la messa in esercizio non sono noti o non sono stati calcolati definitivamente all'atto dell'importazione del bene;
- il fornitore estero acquista un bene o una prestazione di servizio da un contribuente svizzero nell'ambito della fornitura su contratto d'appalto. All'atto dell'importazione del bene la quota di tali acquisizioni in Svizzera non è nota o non è definitiva;
- il bene necessario per l'adempimento della fornitura su contratto d'appalto è importato in diversi invii parziali;

Per quanto concerne i grandi progetti i preventivi sono spesso superati. Anche per tale motivo un'imposizione provvisoria è opportuna.

Se il bene viene importato attraverso diversi uffici doganali, è considerato ufficio di controllo quello che sbriga la prima imposizione doganale. Le copie delle imposizioni successive vanno consegnate a questo ufficio. L'imposizione definitiva avviene attraverso l'ufficio di controllo.

La richiesta di imposizione provvisoria deve essere presentata dalla persona assoggettata all'obbligo della denuncia (dichiarante in dogana, spedizioniere, acquirente, vettore, operaio di montaggio, ecc.). Essa deve inoltre indicare il motivo dell'imposizione provvisoria. Se la persona assoggettata all'obbligo della denuncia richiede l'imposizione definitiva (cifra 7.2) e l'ufficio doganale d'entrata ritiene opportuno procedere a un'imposizione provvisoria, esso può anche ordinarla.

- Garanzia dell'IVA all'importazione del bene

L'imposta all'importazione viene garantita, in caso di imposizione provvisoria, dai seguenti importi:

- Fornitura su contratto d'appalto del bene mobile (si veda cifra 5.1); l'acquirente svizzero non ha il diritto all'imposta precedente o ce l'ha solo in parte

L'imposta all'importazione è garantita con un importo pari almeno a quello che l'acquirente svizzero paga infine per la fornitura su contratto d'appalto. La persona assoggettata all'obbligo della denuncia deve comprovare tale importo mediante un contratto, una conferma dell'ordine, ecc. ed indicarlo nella dichiarazione doganale. Tale importo corrisponde almeno al prezzo di vendita del bene importato al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero maggiorato del 20%.

- Altre forniture

L'imposta all'importazione è garantita con un importo pari almeno a quello che l'acquirente svizzero paga infine al fornitore estero per la fornitura su contratto d'appalto. La persona assoggettata all'obbligo della denuncia deve comprovare tale importo mediante un contratto, una conferma dell'ordine, ecc. ed indicarlo nella dichiarazione doganale.

L'imposta all'importazione viene garantita, nel caso di imposizione provvisoria, dall'ufficio doganale d'entrata attraverso garanzia o deposito in contanti.

- Imposizione definitiva dopo il termine dei lavori

L'acquirente o la persona assoggettata all'obbligo della denuncia deve compilare il modulo 52.61 per l'imposizione definitiva e consegnarlo all'ufficio doganale d'entrata, risp. di controllo unitamente alla rispettiva documentazione (p.es. fatture). Nel caso di invii singoli basta presentare la fattura finale.

Il summenzionato modulo è disponibile sotto www.ezv.admin.ch, "Ditte", "Imposte e tributi", "Imposta sul valore aggiunto (IVA)", "Documentazione/basi legali", "Moduli".

7.2 Imposizione definitiva all'importazione

Se l'IVA è calcolata sul prezzo di vendita del bene al primo luogo di destinazione in territorio svizzero, all'atto dell'importazione occorre richiederne l'imposizione definitiva. Lo stesso vale se essa è calcolata sulla controprestazione al primo luogo di destinazione in territorio svizzero, sempre che siano adempite le seguenti condizioni:

- la controprestazione è nota al momento dell'importazione del bene;
- il bene viene importato in un unico invio o in diversi invii parziali e la controprestazione dei singoli invii è nota.

8 Assoggettamento all'imposta in territorio svizzero

Chiunque esegue delle forniture in territorio svizzero deve farsi registrare come contribuente se la sua cifra d'affari annua in Svizzera supera CHF 75'000.--, indipendentemente dal fatto che il fornitore di servizi sia domiciliato in Svizzera o all'estero (art. 21 LIVA). Poiché l'IVA sul valore aggiunto si fonda sul principio di autotassazione, ogni fornitore di servizi deve informarsi in merito all'eventuale assoggettamento all'imposta e, se necessario, registrarsi come contribuente. L'Amministrazione federale delle contribuzioni e l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein rilasciano informazioni più dettagliate in merito. Chi, intenzionalmente o per negligenza, non ottempera all'obbligo di registrarsi come contribuente, può essere punito.

Un'impresa estera effettua una fornitura su territorio svizzero se:

- importa di un bene destinato all'installazione e al montaggio in Svizzera per conto di terzi (forniture nell'ambito di un contratto d'appalto);
- esegue in Svizzera solo una prestazione lavorativa, senza importare un bene destinato all'installazione o al montaggio.

In merito alle disposizioni (p.es. al diritto alla deduzione dell'imposta precedente) vigenti sul territorio svizzero, si rimanda alla home page dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch), risp. dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein (www.llv.li/amtstelle/llv-stv-mehrwertsteuer.htm).

9 Permesso di lavoro

I cittadini stranieri che eseguono dei lavori in territorio svizzero devono osservare le prescrizioni concernenti il permesso di lavoro. Informazioni più particolareggiate in merito si trovano alla home page dell'Ufficio federale della migrazione (www.bfm.admin.ch/).